

CAPO VI
PRESCRIZIONI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER
LA PUBBLICITA' E IL COMMERCIO

Art. 52
(Disposizioni generali)

1. All'interno degli ambiti di cui all'articolo 1, l'affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale e ogni altra forma di esposizione al pubblico di insegne o merci attuata da parte di soggetti privati, nonché le opere necessarie per l'installazione delle relative attrezzature, sono consentite nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, fatta salva la possibilità di integrare o adeguare le disposizioni ivi previste in rapporto alla classificazione degli edifici,
2. Alla pubblica affissione, all' illuminazione e alla pavimentazione stradale, nonché alle altre opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici provvede il Comune mediante piani di settore o progetti di opera pubblica, che comunque adottano criteri unitari per l'intero insediamento.

Art. 53
(Spazi e attrezzature per l'affissione diretta)

1. L'affissione di manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti effettuata direttamente dagli interessati può avvenire esclusivamente entro bacheche corrispondenti per forma, materiali e colori, al prototipo realizzato e depositato presso gli uffici comunali. Le bacheche possono essere applicate alle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, fissandole alle murature secondo le modalità tecniche descritte nel predetto prototipo.
2. L'installazione non può riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, parte seconda, o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, lesene, zoccolature e altre membrature architettoniche, ma anzi è realizzata in modo tale che il perimetro delle bacheche stesse risulta pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e comunque ad una distanza non minore di cm. 80 dagli spigoli dei fabbricati e non minore di cm. 90 dal suolo.

Art. 54
(Insegne frontali e pubblicità d'esercizio)

1. All'interno degli ambiti di cui all'articolo 1, in corrispondenza delle aperture dei locali a piano terra destinati ad attività commerciali, artigianali, a servizi o ad altri pubblici esercizi, è consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture medesime e arretrate di almeno cm. 10 dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.
2. Le insegne e le scritte sono formate da segni e caratteri disposti su pannelli ciechi o trasparenti, comunque non luminosi, inseriti fra l'intradosso dell'architrave e una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2.20. Nel caso di vani archivoltati, i pannelli sono estesi a tutto il contorno del vano compreso tra l'intradosso dell'arco e una linea comunque non

superiore all'imposta del medesimo. Sono conservate o ripristinate eventuali roste e inferriate esistenti nell'apertura originale.

3. Le scritte non luminose possono essere illuminate mediante faretti installati simmetricamente al di sopra dell'architrave, o da una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri. I caratteri luminosi sono realizzati con tubi luminescenti di diametro non superiore a 30 mm..

Art. 55

(Deroghe particolari per vani ridotti)

1. In deroga alle norme di cui all'articolo 54, nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte è consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo, e formate da caratteri indipendenti, non luminosi, di altezza non superiore a 25 cm., applicati direttamente sul paramento esterno della muratura.

2. A fianco delle aperture di cui al comma 1 è consentita inoltre l'applicazione di una piccola bacheca o targa rettangolare in ferro battuto, di dimensioni non superiori a cm. 30 x 40, o di un drappo o stendardo di stoffa colorata.

Art. 56

(Insegne di richiamo per alberghi e ristoranti)

1. Gli esercizi alberghieri, i ristoranti, i bar e in genere i locali di ristoro situati in strade secondarie e in posizione defilata dalle principali vie di transito, individuati dal Comune in apposita planimetria, hanno facoltà di installare un'insegna in corrispondenza dell'intersezione che la strada, ove detti locali hanno sede, forma con una via o spazio pubblico di maggiore frequentazione.

2. Le insegne di cui al comma 1 sono conformi, per dimensioni, colori e materiali, al modello descritto negli elaborati grafici depositati presso gli uffici comunali. Non è ammesso installare comunque, per la stessa categoria commerciale, più di una insegna in corrispondenza del medesimo incrocio. L'eventuale presenza di più esercizi nella stessa via può essere segnalata aggiungendo nella stessa insegna le denominazioni dei diversi esercizi.

Art. 57

(Attrezzature espositive)

1. Nei locali di cui all'articolo 54, le vetrine, le mostre e le altre attrezzature espositive, inserite nell'ambito delle aperture che prospettano sulla pubblica via, sono completamente contenute entro il vano delle aperture medesime, e risultano arretrate rispetto al filo esterno delle murature di prospetto in misura non inferiore allo spessore degli stipiti.

2. Le vetrine e le porte a vetri sono formate da ante e pannelli verticali fissi o mobili disposti

immediatamente all'interno degli stipiti, e intelaiati lungo tutto il loro perimetro per mezzo di telai pieni, dei seguenti materiali e colori:

- a) legno di noce, rovere, castagno, o altre essenze pregiate, verniciate al naturale, previo uniforme scurimento con mordente di colore noce;
- b) legno, ferro o qualsiasi altro idoneo materiale, verniciato a smalto opaco di colore compreso nella gamma (di cui al campionario depositato presso gli uffici comunali);
- c) materiali precolorati nella stessa gamma di colori.

3. L'installazione di qualsivoglia attrezzatura, fissa o mobile, avviene comunque in modo da non danneggiare né modificare in modo irreversibile il contorno dei vani esistenti, né di altri elementi costruttivi e decorativi dell'edificio.

Art. 58 (Vetrine di pregio)

1. Degli allestimenti espositivi esistenti che, per essere realizzati in legno pregiato, intagliato, intarsiato, o altrimenti decorato, ovvero in ferro o altro materiale tradizionale decorato o lavorato artigianalmente, presentano caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse storico artistico, non è consentita la rimozione o la modifica ma solo la manutenzione e il restauro con le tecniche appropriate al caso.

Art. 59 (Serramenti)

1. Per garantire ulteriormente la chiusura e la protezione degli accessi ai locali di cui ai precedenti articoli, è consentita anche l'installazione di grate, cancelli pieghevoli o serrande avvolgibili, costituiti esclusivamente da maglie metalliche a trama geometrica regolare, verniciati a smalto opaco di colore nero o grigio ferro.

2. I serramenti e i relativi infissi sono applicati all'interno dei vani, senza modificare la sagoma né lo spessore originale di stipiti, soglie, architravi e cornici, e risultano anch'essi arretrati di almeno 10 cm. dal filo esterno della muratura di prospetto.

3. Se in corrispondenza di vani stilisticamente connotati sono presenti in opera serramenti di tipo tradizionale, come porte e portoni in legno alla mercantile o ad ante intelaiate e specchiate, non è consentita la loro sostituzione, ma unicamente il restauro o il ripristino. E' altresì obbligatorio il mantenimento di eventuali roste, cancelli e inferriate originali.

Art. 60 (Attrezzature espositive sussidiarie)

1. Per i locali che non dispongono di vani aperti direttamente sulla pubblica via, o per gli esercizi destinati al commercio di prodotti artigianali tipici che comunque dispongono di una superficie vetrata non superiore a mq. 5,00, è consentita l'apposizione di piccole vetrine sussidiarie, bacheche, plance, o altre attrezzature mobili da applicare alle pareti di prospetto, ovvero di piccoli scaffali e bancarelle da posare sul suolo pubblico, in corrispondenza dell'orario di apertura dell'esercizio.

2. Sia le vetrine e le plance, che le bancarelle sono accostate alle facciate in modo da non sovrapporsi a cornici, stipiti, bugnati, o altri elementi architettonici e decorativi, e non possono comunque avere dimensioni superiori a cm. 90 x 130 di altezza, né aggettare sul suolo pubblico rispettivamente per più di cm. 15 e cm. 25. Tali attrezzature inoltre sono mantenute pulite e rimosse quotidianamente nell'orario di chiusura previsto per i negozi e gli esercizi pubblici cui sono riferite.

Art. 61

(Tende in aggetto sullo spazio pubblico)

1. In corrispondenza delle aperture dei locali di cui all'articolo 54 comma 1, che prospettano su strade pedonali o munite di marciapiedi, è consentita l'installazione di tende in aggetto sullo spazio pubblico, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture medesime.
2. Le tende sono di tipo retrattile a falda inclinata e installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute assieme ai propri meccanismi entro il vano nel quale sono collocate in corrispondenza dell'orario di chiusura dell'esercizio cui sono riferite. Nei vani ad arco, l'asta di avvolgimento non può essere situata al di sopra della quota d'imposta.
3. L'altezza minima dal suolo non può risultare inferiore a ml.2,20, misurata comprese le eventuali appendici verticali, e l'aggetto non può superare, in proiezione verticale, i 3/4 della larghezza del marciapiede ovvero, nelle strade prive di marciapiede, la misura di 1/6 della larghezza della sede stradale.
4. Nel caso di vani ad arco che presentano un'altezza all'imposta inferiore a ml. 2,30, in luogo delle tende a spiovente è consentita l'installazione di cappottine ripieghevoli. Nel caso invece di vani architravati in cui l'altezza dell'architrave è inferiore alla quota suddetta, è consentita, l'installazione di tende a falda inclinata con asse di avvolgimento collocato al disopra dell'architrave medesimo. La larghezza della tenda comunque non eccede quella del vano sottostante.
5. Le tende possono essere realizzate in teli di tessuto naturale o plasticato, in tinta unita, nella gamma di colori compresi nel campionario depositato presso gli uffici comunali. Sono consentite appendici verticali, sia frontali che laterali, di altezza non superiore a cm.25, nello stesso tessuto e colore, con possibilità di inserirvi scritte e insegne d'esercizio.
6. Le tende sono mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite se presentano livelli eccessivi di deterioramento.

Art. 62

(Arredi e attrezzature da collocare sul suolo pubblico)

1. Per l'occupazione del suolo pubblico con elementi di arredo ed altre attrezzature mobili valgono le norme generali del regolamento edilizio Comunale, nonché, negli ambiti di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Le sedie e i tavolini possono essere in legno, metallo, o altri materiali purché di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e colore.
3. Le pedane sono limitate a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento

del suolo e sono ad elementi smontabili, in legno o metallo, verniciati in color grigio o rivestiti in tessuto o laminato opaco dello stesso colore.

4. L'illuminazione artificiale può essere realizzata unicamente con candele o lampade a incandescenza montate su paralumi da tavolo o lampioncini appesi. Le tende e gli ombrelloni sono in tela naturale o plasticata in tinta unita, nella gamma di colori di cui al campionario depositato presso gli uffici comunali, montati su propria ossatura di sostegno ed estesi fino a coprire l'intera area occupata.

5. Se accostate ai prospetti degli edifici, le pedane, le tende e le altre attrezzature non coprono il vano di porte e finestre, né si addossano ad elementi architettonici e decorativi e sono in ogni caso rimosse nella stagione invernale.

6. All'interno degli ambiti di cui all'articolo 1, i chioschi, le edicole o altri vani interamente circoscritti da coperture e pannelli perimetrali possono essere autorizzati in numero limitato solo nell'ambito di piazze, slarghi o giardini pubblici di idonea ampiezza, escluse comunque le aree prospicienti le facciate degli edifici pubblici o privati di carattere monumentale. Sono comunque collocati in posizione defilata, tale da non intralciare la viabilità pedonale o veicolare, né pregiudicare le visuali del contesto storico, addossati ai prospetti degli edifici senza però sovrapporsi a stipiti, cornici e membrature architettoniche, ovvero distaccati di almeno ml. 2,00 dalle pareti. Forme, dimensioni, materiali e colori inoltre corrispondono al modello depositato presso gli uffici comunali.